

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 5289

---

## DISEGNO DI LEGGE

**APPROVATO DALLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE (TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA**

*nella seduta del 22 novembre 1990 (Stampato n. 2372)*

PRESENTATO DAL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

**(PRANDINI)**

DI CONCERTO COL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

**(FACCHIANO)**

COL MINISTRO DEL TESORO

**(CARLI)**

COL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

**(CIRINO POMICINO)**

E COL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

**(RUBERTI)**

—

Proseguimento dei programmi di intervento  
per la salvaguardia di Venezia

---

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera  
il 29 novembre 1990*

---

## DISEGNO DI LEGGE

## ART. 1.

*(Prosecuzione degli interventi  
per gli anni 1992 e 1993).*

1. Per il proseguimento dei programmi di intervento previsti dalla legge 29 novembre 1984, n. 798, finalizzati alla salvaguardia di Venezia ed al suo recupero architettonico, urbanistico, ambientale ed economico, è autorizzata la spesa complessiva di lire 500 miliardi ripartita in ragione di lire 250 miliardi in ciascuno degli esercizi 1992 e 1993.

## ART. 2.

*(Ripartizione dello stanziamento).*

1. Lo stanziamento di cui all'articolo 1 è così ripartito:

a) lire 233.340 milioni per interventi di competenza dello Stato, di cui lire 221.340 milioni per interventi di competenza del Ministero dei lavori pubblici; lire 6.660 milioni per interventi di competenza del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e lire 5.340 milioni per interventi di competenza del Ministero per i beni culturali e ambientali;

b) lire 166.660 milioni per interventi di competenza della regione Veneto;

c) lire 3.660 milioni per interventi di competenza della provincia di Venezia;

d) lire 96.340 milioni per interventi di competenza dei comuni di Venezia e di Chioggia.

## ART. 3.

*(Interventi di competenza dello Stato).*

1. La somma di lire 221.340 milioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), relativa agli interventi di competenza del Ministero dei lavori pubblici, è così ripartita:

a) quanto a lire 105.340 milioni, in ragione di lire 52.670 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993, per gli interventi indicati nell'articolo 3, primo comma, lettera a), della legge 29 settembre 1984, n. 798;

b) quanto a lire 3.400 milioni, in ragione di lire 1.700 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993, per la ristrutturazione e l'acquisto di attrezzature occorrenti per il servizio di vigilanza ed antinquinamento di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 1186, nonché per le spese relative al personale contrattista assunto ai sensi dell'articolo 2 del predetto decreto del Presidente della Repubblica e dell'articolo 7 della legge 29 novembre 1984, n. 798;

c) quanto a lire 16.680 milioni, in ragione di lire 8.340 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993 per gli interventi indicati nell'articolo 3, primo comma, lettera c), della legge 29 novembre 1984, n. 798;

d) quanto a lire 66.640 milioni, in ragione di lire 33.320 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993, per gli interventi indicati nell'articolo 3, primo comma, lettera d), della legge 29 novembre 1984, n. 798;

e) quanto a lire 11.180 milioni, in ragione di lire 5.590 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993, per gli interventi indicati nell'articolo 3, primo comma, lettera e), della legge 29 novembre 1984, n. 798, da effettuarsi d'intesa tra i Ministri per i beni culturali e ambientali e dei lavori pubblici;

f) quanto a lire 10.740 milioni, in ragione di lire 5.370 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993, per gli interventi indicati nell'articolo 3, primo comma, lettera g), della legge 29 novembre 1984, n. 798, ivi compresi gli interventi manutentori per lo scavo e il segnalamento dei canali lagunari;

g) quanto a lire 2.680 milioni, in ragione di lire 1.340 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993, per gli interventi indicati nell'articolo 3, primo comma, lettera h), della legge 29 novembre 1984, n. 798;

h) quanto a lire 680 milioni, in ragione di lire 340 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993, per gli interventi indicati nell'articolo 3, primo comma, lettera l), della legge 29 novembre 1984, n. 798;

i) quanto a lire 4.000 milioni, in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993, per gli interventi indicati dall'articolo 17, comma 12, della legge 11 marzo 1988, n. 67, relativi all'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria della Basilica di San Marco, demandati alla procuratoria della stessa Basilica ed a questa affidati in concessione, sulla base di programmi annuali approvati dal Magistrato alle acque; i relativi fondi saranno versati su apposito conto di tesoreria, con pagamento per stati di avanzamento e con riserva del 25 per cento del saldo all'esito del collaudo.

2. Nei limiti dello stanziamento autorizzato per ciascun esercizio, il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Comitato di cui all'articolo 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798, può prevedere una diversa ripartizione delle somme di cui al comma 1, in relazione a particolari esigenze connesse con l'attuazione dei singoli programmi di intervento.

3. La somma di lire 6.660 milioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), relativa agli interventi di competenza del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ripartita in

ragione di lire 3.330 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993, è destinata allo svolgimento di ricerche, studi complementari e verifiche, da parte del Ministero medesimo, relativi all'esecuzione degli interventi finalizzati al riequilibrio idrogeologico e alla salvaguardia ambientale della laguna di Venezia.

4. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 3 il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica adotta le iniziative volte ad assicurare il coordinamento e la complementarietà dei programmi e dei progetti con quelli relativi agli studi, alle progettazioni ed alle sperimentazioni previsti dall'articolo 3, primo comma, lettera a), della legge 29 novembre 1984, n. 798.

5. Il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica è autorizzato, per lo svolgimento delle attività di cui al comma 3, a concedere specifici finanziamenti ad università, istituti ed enti pubblici di ricerca nonché ad organismi comunitari ed internazionali.

6. L'ulteriore somma di lire 5.340 milioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), per gli interventi di competenza del Ministero per i beni culturali ed ambientali, ripartita in ragione di lire 2.670 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993, è destinata, quanto a lire 290 milioni, al completamento degli elenchi dei beni immobili, quanto a lire 3.660 milioni, al restauro di edifici demaniali e di quelli di carattere storico ed artistico destinati all'uso pubblico e, quanto a lire 1.390 milioni, al restauro e alla conservazione del patrimonio artistico mobiliare pubblico.

#### ART. 4.

*(Interventi di competenza  
della regione Veneto).*

1. La somma di lire 166.660 milioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), destinata ad interventi di competenza della regione Veneto, è utilizzata in ragione di lire 83.330 milioni per ciascuno

degli anni 1992 e 1993, per l'esecuzione delle opere previste dall'articolo 5, primo comma, lettera *a*), della legge 29 novembre 1984, n. 798, nonché nell'interesse dei comuni di cui all'articolo 2, ultimo comma, della legge 16 aprile 1973, n. 171, per interventi di risanamento, tutela ambientale e prevenzione degli inquinamenti.

2. Gli interventi di competenza della regione in materia di disinquinamento, risanamento, tutela ambientale e prevenzione degli inquinamenti sono eseguiti in un quadro programmatico unitario riguardante l'intero bacino scolante in laguna e coordinati con gli interventi di competenza dello Stato.

#### ART. 5.

*(Interventi di competenza della provincia di Venezia).*

1. La somma di lire 3.660 milioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *c*), ripartita in ragione di lire 1.830 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993, è destinata alla realizzazione, da parte della provincia di Venezia, di interventi di restauro e di risanamento conservativo del patrimonio di pertinenza dei centri storici di Venezia e di Chioggia.

#### ART. 6.

*(Interventi di competenza dei comuni di Venezia e di Chioggia).*

1. La somma di lire 96.340 milioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *d*), destinata ad interventi di competenza dei comuni di Venezia e di Chioggia, è così utilizzata:

*a*) lire 53.560 milioni, in ragione di lire 26.780 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993, per gli interventi indicati dall'articolo 6, primo comma, lettera *a*), della legge 29 novembre 1984, n. 798;

*b*) lire 12.000 milioni, in ragione di lire 6.000 milioni per ciascuno degli anni

1992 e 1993, per gli interventi indicati dall'articolo 6, primo comma, lettera *b*), della legge 29 novembre 1984, n. 798;

c) lire 21.780 milioni, in ragione di lire 10.890 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993, per gli interventi indicati dall'articolo 6, primo comma, lettera *c*), della legge 29 novembre 1984, n. 798;

d) lire 9.000 milioni, in ragione di lire 4.500 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993, per gli interventi indicati dall'articolo 6, primo comma, lettera *d*), della legge 29 novembre 1984, n. 798.

2. Al comune di Chioggia è assegnata una quota pari al 15 per cento delle somme indicate alle lettere *a*), *b*) e *c*), del comma 1.

#### ART. 7.

*(Copertura finanziaria).*

1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli da 1 a 6, pari a lire 250 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993, si provvede utilizzando, per gli stessi anni 1992 e 1993, l'accantonamento « Proseguimento interventi finalizzati alla salvaguardia di Venezia », iscritto nel bilancio triennale 1991-1993 tra i fondi per provvedimenti legislativi di conto capitale (allegato C/3).

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### ART. 8.

*(Ufficio di coordinamento).*

1. È istituito l'Ufficio di coordinamento con il compito di redigere, con cadenza annuale, un piano di coordinamento, completo di cronogramma, di tutti gli interventi, mediante correlazione degli esistenti piani di intervento statali, regionali, provinciali e comunali.

2. L'Ufficio di coordinamento rileva altresì periodicamente lo stato di avanzamento dei piani e segnala tempestivamente al Comitato di cui all'articolo 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798, gli scostamenti per i conseguenti provvedimenti.

3. Il piano di coordinamento è approvato dal Comitato di cui all'articolo 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798, che provvede altresì all'assestamento dei relativi finanziamenti.

4. L'Ufficio di coordinamento è diretto dal segretario del Comitato di cui all'articolo 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798, ed è costituito da funzionari, con qualifica di dirigente, del comune di Venezia, della regione e della provincia; dei Ministeri dei lavori pubblici, dell'ambiente, per i beni culturali e ambientali, della marina mercantile, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, in ragione di una unità per ciascuno dei citati enti. Lo svolgimento di tali attività da parte dei suddetti funzionari non costituisce titolo per il percepimento di indennità aggiuntive.

5. L'Ufficio di coordinamento ha sede presso il Magistrato alle acque di Venezia il quale fornirà altresì le strutture di supporto tecnico-operativo, nell'ambito delle attuali dotazioni del Ministero dei lavori pubblici.

#### ART. 9.

*(Inquadramento di personale nei ruoli organici del Ministero dei lavori pubblici).*

1. Il personale assunto ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1969, n. 1013, degli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 1186, nonché dell'articolo 7 della legge 29 novembre 1984, n. 798, in servizio alla data del 31 dicembre 1989, può essere inquadrato, anche in soprannumero, nei ruoli organici del Ministero dei lavori pubblici, nei profili professionali corrispondenti alle qualifiche rivestite, secondo la tabella allegata alla presente legge.

2. Il personale interessato dovrà essere sottoposto, su domanda da presentare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, a prova selettiva, intesa ad accertare l'effettivo possesso della relativa professionalità, a cura di apposita commissione nominata con decreto del Ministro dei lavori pubblici e composta da un dirigente generale, in qualità di presidente, e da due membri scelti tra i dirigenti superiori, appartenenti ai ruoli del Ministero dei lavori pubblici. Con lo stesso decreto verranno fissati le modalità e i contenuti della prova stessa.

3. Al riassorbimento dell'eventuale soprannumero si provvederà utilizzando i posti che si renderanno disponibili dalla data di entrata in vigore della presente legge nell'organico dei corrispondenti profili professionali.

4. L'inquadramento in ruolo del personale avrà decorrenza a tutti gli effetti dalla data di entrata in vigore della presente legge e comunque non prima del 1° gennaio 1991.

5. Dalla data di cui al comma 4 sono abrogate le disposizioni di legge citate al comma 1 che consentono l'assunzione di personale contrattista.

#### ART. 10.

*(Copertura degli oneri derivanti dall'inquadramento di personale).*

1. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 9, valutato in lire 1.000 milioni a decorrere dall'anno 1991, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6875 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi, all'uopo intendendosi ridotta di pari importo l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 24 della legge 18 maggio 1989, n. 183.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## ART. 11.

*(Commissione per la salvaguardia di Venezia).*

1. La commissione per la salvaguardia di Venezia, istituita ai sensi dell'articolo 5 della legge 16 aprile 1973, n. 171, è integrata dal comandante dei vigili del fuoco di Venezia o suo delegato, e da un rappresentante delle unità sanitarie locali in sostituzione del medico provinciale.

2. I componenti eletti dalla regione Veneto, dalla provincia di Venezia, dal comune di Venezia e dagli altri comuni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 16 aprile 1973, n. 171, nella commissione per la salvaguardia di Venezia durano in carica fino al rinnovo delle amministrazioni da cui sono stati eletti.

3. L'articolo 6 della legge 16 aprile 1973, n. 171, è sostituito dal seguente:

« ART. 6. — 1. La commissione per la salvaguardia di Venezia, per i territori compresi nella conterminazione lagunare, ivi incluse Chioggia e le isole del Lido, di Pellestrina e di S. Erasmo, esprime il parere su tutti gli interventi edilizi che non siano di esclusiva competenza del sindaco, ai sensi delle disposizioni legislative vigenti, assumendo le competenze e le attribuzioni delegate alla commissione edilizia, alla commissione per i beni ambientali, al sovrintendente ai beni ambientali ed architettonici, alle unità sanitarie locali, ai vigili del fuoco.

2. Ai fini di cui al comma 1 le richieste di concessione edilizia sono trasmesse dal sindaco alla commissione per la salvaguardia di Venezia corredate dalle istruttorie degli uffici comunali, entro trenta giorni dal ricevimento.

3. La commissione per la salvaguardia di Venezia esprime il proprio parere entro 30 giorni dal ricevimento.

4. Qualora il parere della commissione per la salvaguardia di Venezia sia preso con il voto contrario del Presidente del magistrato alle acque, per motivi attinenti all'equilibrio idraulico-lagunare, del

sovrintendente per i beni ambientali ed architettonici di Venezia, per motivi attinenti alla salvaguardia dell'ambiente paesistico, storico, archeologico ed artistico, o del comandante provinciale dei vigili del fuoco di Venezia, per motivi attinenti la sicurezza delle costruzioni e degli impianti, le determinazioni della commissione stessa sono sospese ed il Presidente della giunta regionale, entro 20 giorni dal voto della commissione, rimette gli atti al parere del Ministro dei lavori pubblici, del Ministro per i beni culturali ed ambientali, e del Ministro dell'interno, i quali sono tenuti ad assumere le relative determinazioni, con provvedimento motivato, entro 90 giorni dal ricevimento degli atti, avendo preventivamente acquisito i pareri del consiglio superiore dei lavori pubblici e del consiglio nazionale per i beni culturali ed ambientali.

5. I pareri espressi dalla commissione per la salvaguardia di Venezia sono vincolanti e sostituiscono tutte le autorizzazioni ed i pareri richiesti dalle vigenti disposizioni di legge.

6. Per il funzionamento degli uffici della commissione per la salvaguardia di Venezia la regione si avvarrà di personale regionale ».

4. È abrogato l'articolo 13 della legge 29 novembre 1984, n. 798.

#### ART. 12.

*(Conferenza di servizi).*

1. In considerazione della necessità di assicurare l'unitarietà e lo snellimento procedimentale degli interventi per la salvaguardia fisica e ambientale di Venezia e della sua laguna, gli enti e le amministrazioni competenti per l'attuazione degli interventi hanno la facoltà di sottoporre i progetti al voto di una apposita conferenza di servizi.

2. La conferenza è presieduta dal commissario di Governo presso la regione Veneto ed è convocata su richiesta del Ministro dei lavori pubblici, del presi-

dente della regione Veneto, del sindaco del comune di Venezia o del sindaco del comune di Chioggia a seconda della competenza ad attuare l'intervento ed è composta dai rappresentanti delle amministrazioni dello Stato, della regione e degli enti locali, tenuti, di volta in volta, in relazione al singolo procedimento, ad adottare atti di intesa, di assenso o di approvazione, ovvero a rilasciare pareri, autorizzazioni, concessioni o nulla osta, previsti da leggi statali o regionali, ordinarie o speciali, e non altrimenti sentiti nel corso dell'*iter* istruttorio.

3. La conferenza approva, su proposta delle singole amministrazioni competenti, i progetti delle opere pubbliche o di interesse pubblico, finanziate, in tutto o in parte, con fondi pubblici secondo l'indicazione del Comitato di cui all'articolo 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798.

4. L'approvazione del progetto da parte della conferenza sostituisce ogni altro parere, visto, autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso, di intesa o di approvazione altrimenti richiesto da norme statali o regionali, ordinarie o speciali, e consente la sua immediata esecuzione a cura delle singole Amministrazioni competenti.

5. Qualora vi sia il voto contrario di un terzo dei membri della conferenza, l'approvazione del progetto è demandata al Comitato di cui all'articolo 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798, il cui presidente, a tal fine, può avvalersi anche degli organi consultivi statali o regionali, secondo le rispettive competenze.

6. L'approvazione dell'opera da parte della conferenza di servizio o, in sua vece, del Comitato di cui all'articolo 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798, comporta, in caso di difformità, la corrispondente variazione degli strumenti territoriali e urbanistici.

7. Per tutte le opere per le quali non sia stata richiesta la convocazione della conferenza di servizi rimane ferma la funzione della commissione per la salvaguardia di Venezia di cui all'articolo 11.

TABELLA  
(articolo 9)

CORRISPONDENZA FRA LE CATEGORIE DI PERSONALE ASSUNTO A CONTRATTO  
E I PROFILI PROFESSIONALI.

Ingegnere elettronico	Ingegnere	VII livello
Ingegnere geotecnico	Ingegnere	VII livello
Biologo	Biologo	VII livello
Geologo	Geologo	VII livello
Chimico	Chimico	VII livello
Architetto	Architetto	VII livello
Diplomato specializzato	Assistente amministrativo	VI livello
Diplomato tecnico	Assistente tecnico	VI livello
Perito industriale chimico	Assistente tecnico per la chimica industriale	VI livello
Perito industriale elettronico	Assistente tecnico per l'elettronica	VI livello
Diplomato nautico	Assistente tecnico	VI livello
Programmatore	Programmatore	VI livello
Operatore centro calcolo	Operatore sala macchine	V livello
Operatore metereologico	Operatore tecnico specializzato di laboratorio	V livello
Operatore radar	Operatore tecnico specializzato di laboratorio	V livello
Operatore oceanografico	Operatore tecnico specializzato di laboratorio	V livello
Teleidrometrista	Agente ausiliario di laboratorio tecnico	IV livello
Vigilante lagunare	Sorvegliante idraulico	IV livello
Operaio qualificato	Addetto servizio vigilanza	IV livello